ZIMBARDI ANTO
2018.06.14 16:34:40
CN=ZIMBARDI ANTONIO
C=IT
O=ORDINE AVVOCATI RO
2.5.4.97=VATIT-80230130
RSA/2048 bits

Pubblicato il 01/06/2018

N.03283 /2018 REG.PROV.CAU.
N. 10747/2017 REG.RIC.

Firmato digitalmente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 10747 del 2017, proposto da

Daniele Donati, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Zimbardi, Giuseppe Castellano, con domicilio eletto presso lo studio Antonio Zimbardi in Roma, via Livorno 6;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Dipartimento Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico e Difesa Civile, Direzione Centrale per Gli Affari Generali non costituiti in giudizio;

nei confronti

Damiano Serafini non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del Decreto prot. n. 124 del 09/08/2017, notificato in data

24/08/2017, con il quale il Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Direzione Centrale per gli Affari Generali, ha disposto l'esclusione del ricorrente dalla procedura concorsuale indetta con D.M. n. 5140 del 06/11/2008;

- del verbale n. 14 del 28/07/2017 citato nel suindicato Decreto prot. n. 124 del 09/08/2017, acquisito mediante accesso agli atti consentito dall'Amministrazione con nota prot. 5632 del 29/08/2017, con il quale la Commissione Medica ha ritenuto non idoneo il ricorrente ex D.M. n. 78 del 11/03/2008, art. 1, c. 1, lett. f), punto 1;

- della Cartella Clinica relativa alle visite eseguite in data 27 e 28 luglio 2017 , acquisita mediante accesso agli atti consentito dall'Amministrazione con nota prot. 5632 del 29/08/2017;

- di ogni atto ed essi presupposto, consequenziale o, comunque, connesso, che sia lesivo dell'interesse del ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 maggio 2018 il dott. Roberto Vitanza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Il Collegio,

rilevato che è necessaria la integrazione del contraddittorio, autorizza, al riguardo, la notifica del ricorso per pubblici proclami, ai sensi del combinato disposto

dell’art. 41, comma 4, c.p.a., e dell’art. 49, comma 3, c.p.a.;

ritenuto, inoltre che, in considerazione degli elevati costi, si possa autorizzare - come già disposto dalla Sezione in precedenti casi analoghi (vedi Ord. 12229/2015)- l’effettuazione di tale adempimento mediante pubblicazione, sul sito Internet del Ministero dell’Interno e di quello del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, della presente Ordinanza, del sunto del ricorso introduttivo, nonchè dell’elenco nominativo dei controinteressati, ai sensi dell’art. 52, comma 2, c.p.a..

A tal fine il ricorrente dovrà provvedere, entro il termine decadenziale di sessanta giorni, decorrente dalla notificazione ovvero dal deposito della presente Ordinanza presso la Segreteria, inoltrando, eventualmente anche a mezzo PEC, apposita richiesta all’Amministrazione resistente e fornendo alla stessa copia informatica della presente Ordinanza e dei documenti sopra indicati.

La prova dell’avvenuta notifica nei modi suindicati dovrà essere depositata, a cura del ricorrente, nei successivi 10 giorni a pena di decadenza.

Fissa per il prosieguo la camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2018.

Le spese, comprese quelle richieste dall’Organo della verificazioni, verranno liquidate alla definizione della presente fase cautelare.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), dispone la integrazione del contraddittorio a mezzo notifica per pubblici proclami nei termini di cui in motivazione.

Fissa per il prosieguo la camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2018.

Le spese, comprese quelle richieste dall’Organo della verificazioni, verranno liquidate alla definizione della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art.22, comma 8 D.lg.s. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente

provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 maggio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente

Antonella Mangia, Consigliere

Roberto Vitanza, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Roberto Vitanza

IL PRESIDENTE
Concetta Anastasi

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.